

Repertorio n.7235

Raccolta n.3336

REGISTRATO
A TERMOLI

2-12-2004

Al N.....

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il dodici novembre duemilaquattro in Termoli, Lungomare Cristoforo Colombo, in una sala dell'Hotel Garim.

il 12 novembre 2004

Innanzi a me dottoressa Lucia D'Erminio notaio in Termoli, con studio alla Via Corsica n.40, iscritta al Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino, si è costituito il signor:

- Raffaele BARONE, medico chirurgo, nato a Grammichele il 31 gennaio 1956 ed ivi residente alla Via V.Veneto n.93, nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione:

- "ASSOCIAZIONE ITALIANA RESIDENZE PER LA SALUTE MENTALE" con sede in Bergamo alla Via Paleocapa n.20, C.F. 95078140167.

Io notaio sono certa dell'identità personale del comparente, cittadino italiano, il quale rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni e mi dichiara che in questo luogo, giorno ed ora si sono riuniti in seconda convocazione gli associati della detta associazione per deliberare in sede straordinaria sugli argomenti di cui al seguente:

ORDINE DEL GIORNO



1) Adozione nuovo statuto associativo.

2) Varie.

A norma dell'art.13 dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il dottor Raffaele Barone nella qualità il quale mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea. Aderendo alla fattami richiesta lo notaio dò atto di quanto segue:

"Il Presidente constatato e fatto constatare:

- che l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art.7 dello statuto sociale;

- che sono presenti di persona o per delega n. 23 (ventitre) associati rappresentanti oltre il quinto necessario per la validità delle deliberazioni, come da foglio delle presenze che resterà conservato agli atti dell'associazione.

mi dichiara che l'assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno e presa la parola, il Presidente espone all'Assemblea le ragioni che consigliano di adottare un nuovo statuto riscrivendone globalmente i patti, al fine di perseguire in modo più efficace lo scopo associativo ed altresì per usufruire al meglio della normativa di favore vigente in materia.

Il Presidente procede quindi ad una analitica lettura dei nuovi patti associativi facendo notare in special modo come sia necessario provvedere alla variazione della sede del-

l'associazione, trasferendola da Bergamo Via Paleocapa n.20 a Termoli via del Molinello n.68 ed altresì illustra all'assemblea l'importanza dell'inserimento nella denominazione del termine "ONLUS" al fine di acquisire un ulteriore requisito richiesto dalle leggi vigenti per perseguire tutti gli obiettivi che l'associazione si propone di raggiungere. Il Presidente, procede quindi alla spiegazione e lettura delle altre clausole contenute nel nuovo statuto, sottolineando come tutte le variazioni apportate sono pienamente conformi allo spirito ed alle finalità dell'associazione.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera:

1) di approvare singolarmente e globalmente tutti gli articoli del nuovo statuto associativo nel testo predisposto.

Il detto statuto, previa sottoscrizione fattane con me notaio dal componente, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", dispensandomi le parti dal darne lettura.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore undici e cinquanta minuti.

Le spese del presente atto, presenti e conseguenti, a carico dell'associazione.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno su quattro facciate di un foglio fin qui da me letto al costituito che lo approva e lo sottoscrive insieme

a me notaio. Firmato: Raffaele Barone. Lucia D'Erminio Nota-
io (sigillo).



STATUTO

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione

E' costituita l'"Associazione Italiana Residenze per la Salute Mentale - ONLUS" identificata con l'acronimo A.I.R.Sa.M., come associazione senza fini di lucro, da inscrivere nel registro delle associazioni di promozione sociale in base alla legge 383/2000 ed all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) limitatamente all'esercizio di attività contemplate alla lettera a) del comma 1 art. 10 D.lgs 460/97, così come previsto dal comma 9 dello stesso art. 10.

Art. 2

Finalità e scopi

L'Associazione si riconosce nelle prospettive, nella logica e nelle linee operative della legge di riforma dell'assistenza psichiatrica.

Ritiene, in questa logica, fondamentale l'impiego di risorse adeguate, plurali e integrate.

Intende la Residenzialità come il buon abitare nelle sue varie forme ed articolazioni.

Promuove pertanto:

ALLEGATO A.....
ALLEGATO N. 4235...
DI RIFERIMENTO
E N. 3336.....
S. ASSOCIA



- azioni integrate di sviluppo locale;
- azioni culturali, formative, informative e di ricerca;
- azioni tese ad affermare le buone pratiche nei Servizi ri-
confermando la centralità dei diritti dei cittadini utenti .

I luoghi della residenzialità, non si identificano unicamen-
te con le strutture socio sanitarie ma con i diversi luoghi,
contesti abitati dove si realizzano scambi sociali, cultu-
rali, economici.

L'Associazione combatte pertanto vecchie e nuove logiche di
istituzionalizzazione che si possono generare e/o riprodurre
nella Residenzialità.

Art. 3

Programmi di attività

Per il perseguimento degli scopi di cui sopra l'Associazione
potrà realizzare

seminari e convegni

attività formative

scambi esperienziali

pubblicazioni e video

attività di ricerca

quant'altro in linea con le finalità di cui sopra.

Art. 4

Rapporti di collaborazione

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri pro-
grammi e in stretta coerenza con essi l'AIRSaM può attuare

rapporti di collaborazione anche in forma di convenzione,
con altre Associazioni ed Enti Pubblici e Privati a livello
internazionale, nazionale, regionale , territoriale.

Art. 5

Sede

La sede legale dell'Associazione è in Termoli alla via del
Molinello n.68.

Ogni eventuale, futuro cambio di sede non necessita di modi-
fiche al presente statuto.

Art. 6

Associazioni territoriali

Per la realizzazione delle suddette finalità e dei programmi
di attività l'AIRSaM promuove la costituzione delle Associa-
zioni AIRSaM territoriali operanti nell'ambito della legge
di riferimento 383/2000 e successive modificazioni

Le organizzazioni territoriali dovranno far riferimento ai
Delegati Regionali come previsto nel successivo art.12.

Le AIRSaM Territoriali sono regolamentate da apposito rego-
lamento approvato dal Direttivo Nazionale.

Art. 7

Fonti di disciplina

L'AIRSaM è disciplinata dal presente statuto e dai regola-
menti di esecuzione ed agisce nel rispetto delle leggi vi-
genti.

Titolo II

Soci

Art. 8

Iscrizione

Possono essere soci tutte le persone fisiche o i gruppi Associati e non, Enti, Cooperative, Servizi che condividono le finalità dell'Associazione.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

a)ordinari: coloro che realizzano attivamente le finalità dell'associazione

b)sostenitori: coloro che contribuiscono alle finalità associative con un sostegno finanziario differenziato dagli ordinari obblighi sociali.

Le domande di ammissione vanno indirizzate al Direttivo dell'AIRSaM territoriale di riferimento che provvede all'ammissione del nuovo socio ovvero a respingerne l'istanza con motivata deliberazione.

Art. 9

Diritti e obblighi dei soci

Attraverso le AIRSaM territoriali l'iscritto svolge la propria attività Associativa ed elegge i propri rappresentanti ai vari livelli.

Gli aderenti assumono come premessa e priorità assoluta la qualità etica del loro agire.

I soci sono tenuti a versare i contributi (tesseramento) annuali secondo le modalità fissate annualmente dal Direttivo

Nazionale dell'AIRSaM.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

La partecipazione alla vita associativa ha durata illimitata

Art. 10

Recesso ed esclusione

L'associato perde la qualifica di socio

per morosità;

per recesso volontario;

per esclusione qualora i comportamenti o le attività del socio siano in pieno contrasto con i principi e le finalità del presente Statuto.

Gli associati receduti od esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati, ne hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Organi dell'AIRSaM

Art. 11

Indicazione degli organi

Sono organi dell'Associazione

- a) l'Assemblea Nazionale dei Delegati
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale
- c) il Presidente
- d) il Segretario



e) il Tesoriere

f) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 12

L'Assemblea Nazionale dei Delegati

L'Assemblea nazionale è preparata attraverso le Assemblee territoriali e regionali che eleggeranno i relativi delegati secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo nazionale.

Sono membri permanenti dell'Assemblea Nazionale dei Delegati i soci fondatori e storici.

L'Assemblea dei delegati viene convocata di norma ogni anno e in via straordinaria, su richiesta di almeno i 2/3 dei componenti aventi diritto.

L'Assemblea dei delegati:

- elegge ogni biennio i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei Conti e, se del caso, un Presidente onorario le cui funzioni verranno stabilite nel Regolamento;
- delibera sulle modificazioni dello statuto dell'Associazione;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione secondo quanto previsto dal successivo art.18;
- approva le linee programmatiche generali;
- approva i bilanci annuali, preventivi e consuntivi.

Per modificare lo statuto occorre almeno 1/3 dei delegati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

La convocazione dell'Assemblea con relativo ordine del giorno, è fatta dal Presidente ed inviata ai delegati a mezzo posta, fax e/o e-mail al domicilio dichiarato dai soci almeno 20 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno la metà degli aventi diritto ed in seconda convocazione, dopo almeno un'ora, in presenza di almeno un quinto degli aventi diritto e delibera in entrambi i casi a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice.

In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo delegato può incaricare un altro associato a rappresentarlo in assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore al massimo di cinque deleghe.

In caso di cessazione della qualità di socio, il delegato può essere sostituito da altro socio eletto dall'Assemblea territoriale di provenienza.

Analogamente si procede in tutte le strutture associative di cui al titolo IV del presente Statuto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Segretario; in mancanza di entrambi dal delegato più anziano.

L'Assemblea dura in carica due anni.

All'Assemblea, possono partecipare non delegati, nel caso in cui tale presenza sia ritenuta necessaria al perseguimento degli scopi associativi nel rispetto dei principi di democrazia che regolano il funzionamento degli organi.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea dei delegati:

-presiede allo sviluppo ed all'indirizzo generale dell'associazione;

-stabilisce il programma di lavoro per ogni anno sociale;

-provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria delle attività nazionali;

-sottopone all'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi;

-in occasione di congressi e riunioni scientifiche o di scambio, il Consiglio Direttivo può affidare ai comitati organizzativi locali la gestione finanziaria ed economica delle manifestazioni.

-delibera sulla sede, le date ed i contenuti degli incontri di formazione e di scambio, nonché sulle iniziative di solidarietà tra i gruppi come previsto dagli scopi statutari.

Il Consiglio Direttivo è costituito da 10 a 15 membri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni.

ART. 14

Il Presidente



Il Presidente è investito della rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo nonché le Assemblee ordinarie e straordinarie, dà esecuzione alle deliberazioni prese dal consiglio e dall'assemblea.

In caso di urgenza prende le decisioni ed i provvedimenti spettanti al Consiglio Direttivo sottoponendoli alla ratifica dello stesso nel corso della prima riunione. Il Presidente può inoltre nominare e revocare procuratori speciali dell'associazione per determinati atti o categorie di atti.

ART. 15

Il Segretario

Il Segretario è il garante degli orientamenti politici dell'assemblea.

Opera in sinergia con il Presidente, garantisce le giuste procedure previste dal vigente statuto e dal regolamento, sovrintende ai verbali, alla comunicazione ed al raccordo fra gli ambiti territoriali.

ART. 16

Il Tesoriere

Il tesoriere provvede all'aggiornamento dello schedario dei soci, alla corrispondenza, al controllo del versamento delle quote sociali, al corretto mantenimento della contabilità, all'elaborazione dei bilanci, operando in stretto raccordo con il Segretario.



Art. 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese dall'Assemblea dei delegati anche tra i non soci.

Il Collegio elegge al suo interno il Presidente cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.

I Revisori supplenti subentrano a quelli effettivi in ordine d'età. Nel caso in cui per effetto di diminuzioni e decadenze di componenti del Collegio, il numero dei Revisori supplenti si riducesse a uno, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione.

La carica di Revisore all'interno di una AIRSAM è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima AIRSAM.

Il Collegio dura in carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Collegio partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Collegio:

- controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione;

- verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;
- esamina il bilancio preventivo dell'Associazione e ne riferisce per iscritto al Consiglio Direttivo;
- predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

TITOLO IV

Risorse Economiche

Art. 18

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. contributi dei soci;
2. quote associative;
3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
5. donazioni o lasciti testamentari;
6. erogazioni liberali da associati e da terzi;
7. entrate derivanti da sponsorizzazioni;
8. entrate derivanti da convenzioni;
9. ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Durante la vita dell'Associazione è vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

L'Associazione dovrà impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.19

Esercizio sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 20

Devoluzione dei beni

L'associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea dei delegati. In tal caso l'assemblea sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto e delibera col voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il Patrimonio è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità,



sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

Bilancio

Art. 21

Bilancio consuntivo

Per ciascun anno solare, il Tesoriere predispone un bilancio consuntivo - costituito da prospetto patrimoniale, rendiconto gestionale, nota integrativa e relazione sulla gestione - e una relazione sul programma di attività. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività deve essere comunicato al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i delegati possano prenderne visione.

Art. 22

Adempimenti

I bilanci consuntivi delle AIRSAM territoriali approvati dai rispettivi organismi sono trasmessi a cura dei Presidenti all'AIRSAM Nazionale

TITOLO VII

Responsabilità

Art. 23

Responsabilità

Gli organi dirigenti dell'Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dai sodalizi aderenti e dalle associazioni territoriali, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.

Il Presidente nazionale ed i Presidenti delle associazioni territoriali, possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'organizzazione da essi rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonchè operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.

TITOLO IX

Disposizioni finali

Art. 24

Formula di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni della normativa vigente in materia di Associazione di Promozione Sociale.

Firmato: Raffaele Barone, Lucia D'Erminio Notaio (sigillo)

.....
.....

*U.L. presente le 10/11
Inve. L. 1/1/1980*

[Handwritten signature]

